



Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori dell'Amministrazione Centrale INFN
Al Servizio di Presidenza INFN

e p.c. Ai Componenti della Giunta Esecutiva dell'INFN
Al Direttore Generale INFN

Oggetto disciplina dell'art. 48-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 602/1973 ed effetti in ordine al trattamento di missione. Novità applicative introdotte dalla Circolare 15/E del 22 dicembre 2025 di Agenzia delle Entrate e adeguamento delle FAQ sul trattamento di missione del personale INFN.

Con la presente si intende fornire chiarimenti operativi in merito all'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, a seguito della pubblicazione della Circolare 15/E del 22 dicembre 2025 di Agenzia delle Entrate, si ritiene doveroso fornire aggiornamenti sul trattamento fiscale di alcune spese di missione.

1) Ambito applicativo del comma 1-bis, art. 48-bis D.P.R. 602/1973

L'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare la posizione debitoria del beneficiario prima di procedere all'erogazione di pagamenti di importo superiore alle soglie stabilite dalla normativa vigente, al fine di accertare l'eventuale inadempienza rispetto a una o più cartelle di pagamento regolarmente notificate per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

Con l'emanazione del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (Regolamento attuativo dell'art. 48-bis) l'ambito applicativo della disposizione è stato esteso anche ai crediti di lavoro, inizialmente esclusi. In particolare, l'art. 3, comma 4, del citato D.M. stabilisce che: *"Per i crediti di cui all'art. 545 c.p.c. (stipendi, salari, o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento), la Pubblica Amministrazione, in caso di esito positivo della verifica delle inadempienze, sospende il pagamento nei limiti di quanto previsto dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. e dall'art. 2 del DPR 180/1950"*.

Il riferimento è, dunque, ai **crediti aventi natura retributiva** o comunque riconducibili al rapporto di lavoro, nei limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 545 c.p.c. e dal DPR 180/1950 (che testualmente si riferisce a stipendi, salari e retribuzioni equivalenti).

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), con l'art. 1, comma 84 ha introdotto all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, il comma 1-bis, ha previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, l'ambito di applicazione delle suddette **verifiche**, eseguite in relazione ai pagamenti aventi ad oggetto **stipendi, salari e altre indennità** comprese quelle dovute a causa di licenziamento relative al **rapporto di lavoro o di impiego**, si estenda fino a comprendere somme **superiori a euro duemilacinquecento**.

Tale soglia deve ritenersi *"al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali"* in applicazione dei principi generali già precisati dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008.

Dal quadro normativo di riferimento, emerge, anzitutto, che l'obbligo di verifica ex art. 48-bis citato sussiste esclusivamente con riferimento a somme che costituiscano una componente reddituale del lavoratore, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro o di impiego, determinate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.



L'estensione dell'obbligo di verifica relativamente ai crediti di lavoro è strutturalmente collegata alla disciplina del pignoramento degli emolumenti retributivi, il che implica che l'ambito applicativo dell'art. 48-bis deve essere interpretato in modo coerente con tale disciplina.

In ordine al trattamento di missione, solo la componente indennitaria/retributiva, che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, può essere qualificata come credito assimilabile agli "stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro" richiamati dall'art. 3, comma 4, del D.M. n. 40/2008, con esclusione, dunque, della componente puramente restitutoria, esente sotto il profilo fiscale e previdenziale entro i limiti di legge, non assimilabile ai crediti retributivi di cui all'art. 545 c.p.c. e, conseguentemente, non pignorabile/sequestrabile.

Per quanto riguarda il personale associato con l'INFN, lo stesso non è, evidentemente, titolare di un rapporto di lavoro o di impiego, presupposto che delimita l'ambito di applicazione dell'obbligo di controllo nei limiti previsti dal comma 1-bis del citato art. 48-bis; pertanto, rispetto a tale platea di interessati, la modifica introdotta con la Legge di Bilancio 2025 non ha prodotto nessun effetto, continuando ad applicarsi quanto sinora vigente.

2) **Novità introdotte in seguito alla Circolare 15/E del 22 dicembre 2025 di Agenzia delle Entrate; adeguamento delle FAQ pubblicate in tema di trattamento di missione del personale INFN.**

Con la Circolare 15/E del 22 dicembre 2025, pubblicata il 22 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti sull'applicazione delle nuove regole vigenti dal 1^a gennaio 2025 in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e missione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 51, comma 5, TUIR da parte del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108.

- **ESENZIONE FISCALE INDENNITA' CHILOMETRICA:** per le missioni all'interno del territorio comunale sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito tutti i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto "comprovate e documentate", incluso il rimborso dell'indennità chilometrica, diversamente da quanto vigente in precedenza (laddove l'esenzione era limitata solo alle spese di trasporto comprovate da "*documenti proveniente dal vettore*").
- **ESENZIONE FISCALE DELLE SPESE DI PEDAGGIO E PARCHEGGIO:** sono da considerarsi spese di viaggio le spese relative a:
 - pedaggi (sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale sede di lavoro)
 - parcheggio, ma solo se il giustificativo indica in modo certo e univoco il veicolo e il periodo di sosta (è, pertanto, superato il regime di imposizione fiscale previsto dalla Circ. Min. Finanze n. 326/1997 art. 2.4.1).
- **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' VALIDO ANCHE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO:** la stessa, infatti, essendo strettamente connessa alle spese di alloggio, come tale soggiace alle regole sulla tracciabilità.
- **RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' A PRESCINDERE DAL METODO DI RIMBORSO APPLICATO ALLA MISSIONE** in presenza di rimborsi analitici riferiti a determinate spese (es. nel metodo di rimborso forfetario l'obbligo si applica in riferimento alle spese di alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC).
- **SPECIFICHE IN TEMA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI:** l'estratto conto viene considerato una prova residuale e non aggiuntiva nel caso non siano disponibili altre prove di utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabile. Si considerano tracciabili, a titolo esemplificativo, pagamenti avvenuti con carta debito/credito, bollettino postale, MAV, PagoPA, assegni bancari, assegni circolari e tramite Istituti di moneta elettronica attraverso applicazioni via *smartphone* collegate a un conto corrente. Tutte le ricevute comprovanti i pagamenti avvenuti con strumenti tracciabili dovranno essere collegate ai relativi documenti fiscali giustificativi delle medesime spese (salvo che il documento fiscale giustificativo non costituisca già documento che attesti, contemporaneamente, anche la tracciabilità del pagamento).





Infine, nella medesima Circolare AdE si sofferma sul concetto di unicità del sistema di rimborso delle spese di missione nella stessa trasferta e per tutta la durata della stessa, ribadendo che si può utilizzare esclusivamente uno dei sistemi di rimborso (analitico, misto o forfetario) senza poter adottare criteri diversi a seconda delle singole giornate.

Contestualmente alla presente, viene pubblicata la nuova versione delle FAQ in tema di Trattamento di missione del personale INFN adeguata all'intervenuta Circolare AdE n. 15/E del 22 dicembre 2025, disponibile al seguente [link](#)¹.

Si prega di dare la massima diffusione della presente e, ringraziando per la collaborazione, si inviano i migliori saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Risorse Umane

II DIRETTORE

(Dott. Renato Carletti)

MPM

Sigliato da Maria Pia Maravalle
11/03/2026 10:05

¹ Le FAQ modificate rispetto alla versione di cui alla Circolare AOO_DRU-2025-0003059 del 10/11/2025 sono le nn. 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 36, 39.

